



## News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti

Loro sedi

### **Rateazione e decadenza: la gestione dei debiti contributivi**

#### **Premessa**

Con **messaggio n. 2312/2016**, l'INPS ha fornito alcune importanti **precisazioni relativamente all'istituto della rateazione**. Viene, in particolare, precisato che, **qualora il debitore intenda accedere all'istituto, deve avanzare istanza con riferimento a tutte le somme a debito**.

Particolarmente rilevante, per il buon esito del piano di rateazione, è il rispetto della c.d. **"correntezza contributiva"**. Nel caso in cui **il debitore non rispetti le scadenze ordinarie di pagamento dei contributi nel corso della rateazione**, l'INPS **darà lo stop alla rateazione** ed avvierà la procedura di riscossione. Da segnalare la **possibilità di sanare i versamenti correnti con una "mini-rateazione" di soli sei mesi**.

Con riferimento al **pagamento parziale** delle rate, si deve segnalare che il mancato pagamento della prima rata o delle rate scadute comporta la **decadenza dal piano di rateazione**. Allo stesso modo, nel caso in cui **non vengano pagate due rate** (anche non consecutive), **l'INPS revocherà l'intero piano di rateazione**.

#### **La disciplina della rateazione INPS**

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, **i debitori possono accedere ad una rateazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, prorogabile a:**

- **36 mensilità** con autorizzazione del Ministero del Lavoro;

→ **60 mensilità** con autorizzazione del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia.

L'importo da assumere alla base dell'istanza di rateazione deve **risultare da estratto contributivo e non è suscettibile di modifica dopo la sua sottoscrizione da parte del contribuente.**

| LA RATEAZIONE          |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di rate</b>  | Massimo 24 mensilità.                                                                                                   |
|                        | Massimo 36 (con autorizzazione MILAV) mensilità.                                                                        |
|                        | Massimo 60 (con autorizzazione MILAV+MEF) mensilità.                                                                    |
| <b>Base di calcolo</b> | Risultante da estratto contributivo, deve contenere tutte le somme a debito.                                            |
| <b>Decadenza</b>       | Mancato pagamento della prima rata (e di quelle scadute).                                                               |
|                        | Mancato pagamento di almeno due rate (da regolamento consecutive, salvo quanto vedremo nel proseguo della trattazione). |
|                        | Mancato pagamento dei contributi correnti (salvo regolarizzazione).                                                     |

Al termine dell'istruttoria, **la domanda di dilazione viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto.** Nel primo caso, la dilazione viene perfezionata con il pagamento della prima rata (e delle rate scadute) entro il termine previsto dal piano di ammortamento.

#### OSSERVA

Per **rate scadute** si devono intendere le **mensilità comprese tra l'istanza presentata all'INPS e l'ammissione al piano.** Nel dettaglio, qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Alla stipula del piano, il debitore deve assumere i seguenti impegni:

| IMPEGNI DA ASSUMERE |                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>            | Assenza di esposizioni debitorie determinate in relazione ad una precedente dilazione.                                                                                 |
| <b>II</b>           | Accettare e riconoscere incondizionatamente il debito, con espressa rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sull'azionabilità del credito. |
| <b>III</b>          | Dichiarare di soddisfare tutti i debiti presso tutte le gestioni contributive a partire dal periodo più remoto.                                                        |
| <b>IV</b>           | Pagamento delle somme rateizzate e dei contributi correnti alle regolari scadenze.                                                                                     |
| <b>V</b>            | Pagamento della prima rata e delle rate scadute entro il termine stabilito dal piano di ammortamento.                                                                  |

Nel caso in cui decada dal piano di pagamento rateale, le restanti somme a debito verranno richieste dall'istituto tramite avviso di addebito. Nel solo caso di irregolarità nel pagamento dei contributi correnti, viene concessa la possibilità di rateizzare gli importi dovuti con un **"mini-piano di rateazione"** della durata massima di **sei mesi**.

Si segnala, inoltre, che, da regolamento, **il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal piano di rateazione** (i chiarimenti dell'INPS, al riguardo, interpretano la disposizione in modo più restrittivo per evitare il fenomeno delle inadempienze alternate).

### **Quali contributi posso rateizzare?**

Il pagamento in forma rateale deve comprendere **l'intera esposizione debitoria del richiedente** relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dall'Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima.

Il principio di unicità della domanda di rateazione, pertanto, comporta che **laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate** in capo al richiedente, la Sede che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla **reiezione indicando nella motivazione la "mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni"**.

### **Ho presentato istanza per ogni singolo debito maturato nei confronti delle diverse Gestioni. La domanda è da considerarsi valida?**

Qualora il contribuente o il suo intermediario abbia inoltrato una pluralità di domande per ciascuna Gestione o Sede competente, **il provvedimento di reiezione dovrà essere contestualmente adottato per ciascuna delle domande che in tal caso**, oltre alla predetta motivazione *"mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni"* dovrà riportare le **indicazioni da seguire per la corretta modalità di presentazione**.

Si ricorda che, a seguito di un provvedimento di reiezione, adottato in questa fase, il contribuente può proporre una **nuova istanza comprensiva dell'intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima**.

### **Non ho versato due rate non consecutive. Il piano di rateazione è decaduto?**

Al riguardo l'INPS ricorda che il Regolamento relativo alla rateazione (alla luce delle modifiche apportate nel corso del 2013) prevede espressamente quanto segue: *"il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca"*.

Viene precisato che per **consecutività si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell'ambito del piano di ammortamento accordato**. Conseguentemente, **l'ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate** (es. tre rate sì, una no, due sì, una no) **integra la fattispecie** che, in base al predetto principio, **impone l'adozione del provvedimento di revoca** anche ai fini della corretta **valutazione della condizione di regolarità per il rilascio del Durc on line**.

### **Non sono in grado di rispettare i versamenti della contribuzione corrente alle esatte scadenze. Decado automaticamente dal piano di rateazione?**

Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è **subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione**.

Per consentire il **mantenimento di tale ultimo requisito**, il Regolamento adottato dall'INPS ha introdotto la **possibilità di utilizzare lo strumento della "rateazione breve" che potrà interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione**, anche per **Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa**.

In ogni caso, **qualora la regolarizzazione in modalità breve interessi più Gestioni**, questa dovrà avvenire **per tutte le esposizioni debitorie riferite alla contribuzione corrente** (mensile – per la Gestione uniemens e parasubordinati; periodica – per la Gestione dei lavoratori autonomi art/comm e per la Gestione agricoltura) **scaduta al momento della domanda nei limiti dei periodi di ammissibilità**.

Appare evidente che la domanda di rateazione breve, costituendo lo strumento utile a mantenere il requisito di correntezza degli adempimenti mensili o periodici nel corso della rateazione, dovrà essere **presentata dal contribuente con tempestività e comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre 3 mesi dalla prima omissione**.

#### **ESEMPIO**

Proponiamo un esempio fornito dall'INPS:

| <b>ESEMPIO</b> |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>I</b>       | 02/2016 non pagato |
| <b>II</b>      | 03/2016 non pagato |
| <b>III</b>     | 04/2016 pagato     |

La domanda di rateazione breve **potrà essere presentata non oltre il 15 giugno 2016.**

Analogamente, nel caso di **adempimento periodico**, la domanda di rateazione breve dovrà pervenire **non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza legale dell'adempimento riferito al trimestre in cui si è determinata l'omissione.**

Resta fermo che **in caso di richiesta di Durc on line**, la regolarità potrà essere attestata solo se la rateazione breve risulti attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento.

Si rammenta che **la mancata regolarizzazione della contribuzione corrente nei termini sopra specificati ovvero attraverso il pagamento in unica soluzione, facendo venir meno il requisito della correntezza, comporta l'immediata revoca della rateazione in corso e contestualmente la trasmissione all'Agente della Riscossione** della contribuzione corrente omessa unitamente alla residua parte dei crediti della dilazione revocata.

#### **Non rientro nei termini per rateizzare la contribuzione corrente. Posso regolarizzare la mia posizione in altri modi?**

Qualora la situazione di omissione sia rilevata in sede di invito a regolarizzare a seguito di richiesta di Durc on line, **ove non sia più possibile ricorrere alla rateazione breve, la condizione di regolarità potrà essere attestata solo in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento scadute.** A tal fine, nell'invito a regolarizzare la Sede dovrà indicare nel campo note correlato alle partite a debito insorte nel corso della rateazione la seguente dicitura: *"in assenza di regolarizzazione, l'importo del debito comprenderà anche l'importo residuo della rateazione del gg/mm/aaaa"*.

Ciò per evidenziare la circostanza che **qualora la regolarizzazione non avvenga nei termini assegnati, la dilazione sarà revocata e l'irregolarità attesterà oltre all'importo del debito oggetto dell'invito a regolarizzare anche il residuo debito delle partite comprese nella dilazione medesima.** L'esposizione debitoria residua dei crediti in rateazione potrà, infatti, essere addebitata solo a condizione dell'intervenuta adozione del provvedimento di revoca, tenuto conto che lo stesso ha efficacia ex nunc, prima della definizione con l'esito di irregolarità della richiesta di Durc on line.

#### **Cosa succede se non pago per intero l'importo delle rate?**

Con riferimento al **pagamento parziale delle rate** si devono distinguere **due ipotesi: il mancato pagamento della prima rata e delle rate successive.**

Con riferimento al mancato **pagamento della prima rata (e delle rate scadute)**, si segnala che il Regolamento prevede che *"il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute, entro i termini indicati nell'ultimo alinea della Lettera C), comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso"*. La previsione contempla, pertanto, l'ipotesi del parziale pagamento solo con riguardo al versamento dell'importo indicato come prima rata o delle rate già scadute al momento della comunicazione del piano di ammortamento.

Il pagamento **deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l'attivazione della rateazione**. Il Regolamento al riguardo, infatti, stabilisce che laddove tale condizione non sia rispettata, **il piano di ammortamento emesso** deve essere **oggetto di annullamento**. In tal caso, come recita testualmente la circolare n. 108 del 2013, *"resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall'annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero"*.

La **seconda ipotesi** relativa al **pagamento parziale delle rate successive alla prima** che sia effettuato regolarmente alle scadenze definite con il piano ma con importi inferiori al dovuto, costituisce invece una violazione degli impegni che il contribuente ha assunto al momento di presentazione della domanda. Infatti, come previsto nel Regolamento, con la domanda di rateazione, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento delle rate mensili accordate (e dunque la previsione non può non intendersi riferita all'intera misura) e definite nel piano di ammortamento.

Laddove venga rilevato tale anomalo comportamento, il contribuente dovrà essere **immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti evidenziando che**, in ogni caso, **oltre alle differenze in sorte capitale saranno dovute anche le relative sanzioni civili** per potere considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l'esposizione debitoria compresa nella rateazione medesima.

### **Necessito di un nuovo piano di rateazione per affrontare nuovi debiti rispetto a quelli già rateizzati. Cosa posso fare?**

Il Regolamento, che **esclude la possibilità di ottenere l'attivazione di una dilazione nelle ipotesi in cui l'esposizione debitoria si sia determinata nel corso di una precedente dilazione**, ha tuttavia contemplato una "mitigazione" di tale previsione ammettendo che il contribuente possa accedere ad una **nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione**.

Al riguardo **una nuova domanda di dilazione che comprenda l'esposizione debitoria determinatasi nel corso della precedente potrà essere accettata, alla stregua di quanto espressamente previsto dal Regolamento**, a condizione che vi sia stata la definizione con il **pagamento integrale della rateazione principale** (pagamento dell'ultima rata) **anche nella forma dell'estinzione anticipata** (pagamento delle rate accordate e ancora dovute).

### **La rata scade in un giorno festivo. Di quale scadenza devo tenere conto?**

Il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativo alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nell'introdurre il versamento unitario mensile relativo non solo ai pagamenti periodici di imposte sui redditi, ritenute alla fonte, liquidazione Iva, ma anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, al primo comma dell'art. 18 ha fissato il principio secondo cui se il **termine per il versamento unitario** *"scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"*.

In ragione di ciò, qualora la scadenza della rata del piano di ammortamento ricada di sabato o in un giorno festivo, **la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti